REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'Alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23875** sui conti giudiziali n. **36687** e n. **36688** resi dall' incaricato delle riscossioni esterne del comune di Marano Marchesato (CS) per l'esercizio finanziario 2018, nei confronti di Area riscossioni S.r.l, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Anna Todesco, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino, n. 10/B (CAP 12084), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso alla PEC mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 21.5.2024;

- esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- visti gli atti del giudizio;

All'udienza del 29.04.2026, letta la relazione del relatore, primo

referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'avv. Fabrizio Laudadio per delega dell'avv. Maurizio Zoppolato, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Costantino Nassis.

FATTO

1. Con relazione n. 406/2023, il Magistrato istruttore richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale n. 36687 reso da Area Riscossioni Srl (oggi Area S.r.l.) in qualità di incaricato delle riscossioni esterne del Comune di Marano Marchesato (CS), relativo all'esercizio 2018, ai fini dell'acquisizione della pronuncia del Collegio sulla improcedibilità del conto, essendo lo stesso privo del visto di regolarità e, quanto al provvedimento di parifica, apparentemente riconducibile ad altro conto.

2. Con memoria difensiva in data 21.5.2024, si costituiva per Area S.r.l. l'avv. Maurizio Zoppolato che, ritenuto il conto procedibile, chiedeva la remissione degli atti al magistrato designato per il completamento dell'istruttoria.

3. Con la sentenza/ordinanza n. 119/2025 del 26 giugno 2025 il Collegio, dichiarato procedibile il conto giudiziale, ha disposto la rimessione degli atti al magistrato istruttore per l'inizio dell'istruttoria e la fissazione del relativo cronoprogramma, rinviando per gli ulteriori provvedimenti collegiali all'udienza del 9 luglio 2025.

4. In esito all'udienza del 9 luglio 2025, con ordinanza n.

80/25 del 18 luglio 2025 ha disposto il rinvio della discussione al 28 gennaio 2026 (successivamente indicato al giorno 29 aprile 2026, giusto decreto presidenziale n. 15/26 dell'8 gennaio 2026), al fine di consentire al Magistrato istruttore il completamento dell'attività di revisione, fissando il termine del 28 novembre 2025 per il deposito della relazione illustrativa.

5. Con relazione integrativa del 28.11.2025, il magistrato designato deduceva che il conto giudiziale de quo è costituito da due distinti e separati prospetti ciascuno riferito a un diverso rapporto contrattuale.

Il conto n. 36687 (conto Prisma) riguarda le riscossioni effettuate in dipendenza dell'affidamento dell'incarico di riscossione di ICI, TARSU, canoni idrici e di fognatura anni 2011 – 2012 e 2013 (CIG 0666579E60), TARI, canoni idrici fognatura e depurazioni anni 2015 – 2016 – 2017 e 2018 (CIG 5995566195) violazioni dell'ICI/ IMU e di TARSU/TARES per gli esercizi dal 2009 al 2013 compresi (CIG Z4EODD996).

Il conto n. 36688 (conto Erica) riguarda le riscossioni effettuate in dipendenza dell'affidamento del servizio di riscossione volontaria di TARI, canoni idrici fognatura e depurazioni, nonché eventuali nuovi tributi o entrate tributarie ed extra tributarie per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 prorogata (limitatamente ai canoni idrici fognatura e depurazione del 2017 ed alla TARI del 2018, (convenzione del 28 maggio 2015 - CIG 5995566195); la stessa prevede un aggio

del 3%.

Inoltre, che i prospetti, redatti sulla scorta del modello 21 allegato al D.P.R. 194/1996, sono privi della specificazione dell'oggetto della riscossione, riportano con riferimento ai mesi nella sezione "Estremi della riscossione" l'importo incassato (ma non gli estremi delle ricevute), nella sezione "Versamento in tesoreria" l'importo riversato (ma non gli estremi del versamento) e nella sezione "Note" le quote di competenza del concessionario dedotte dai riversamenti.

Indi, il magistrato istruttore ha così concluso: "In via pregiudiziale, l'irregolarità di entrambi i conti, posta l'inidoneità degli stessi a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (art. 140, comma 2, c.g.c.) ; 2. Per il Conto giudiziale n. 36687 ("Prisma") l'applicazione di un aggio difforme rispetto a quello convenzionalmente pattuito con un addebito all'Ente in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggi ricalcolati € € 4.105,61 rispetto ad € 8.070,41 addebitati) per un importo complessivo di € 3.964,80, oltre iva per euro 872,25".

6. Con memoria difensiva dell'8 gennaio 2026, la difesa del concessionario, richiamata la completezza dei dati raccolti in sede istruttoria, ha concluso per la regolarità della gestione e, quanto all'ammanco di € 3.964,80, oltre iva per euro 872,25 in relazione al prospetto Prisma, ha eccepito che Area ha applicato gli aggi nel rispetto delle misure convenzionalmente previste, infine concludendo per il discarico dell'agente.

7. All'udienza del 29 aprile 2026, l'avv. Laudadio ha concluso per la regolarità della gestione riportandosi alle memorie in atti, mentre il pubblico ministero ha fatto proprie le conclusioni del magistrato istruttore. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto giudiziale n. 36687 reso da Area Riscossioni s.r.l. nella sua qualità di concessionario delle riscossioni esterne del comune di Marano Marchesato relativo all'esercizio finanziario 2018 deve essere dichiarato irregolare e senza ammanco a carico del concessionario.

Nel corso dell'istruttoria, infatti, i prospetti relativi al conto, denominati <Prisma> ed <Erica> sono privi della specificazione dell'oggetto della riscossione, riportano con riferimento ai mesi nella sezione "Estremi della riscossione" l'importo incassato (ma non gli estremi delle ricevute), nella sezione "Versamento in tesoreria" l'importo riversato (ma non gli estremi del versamento) e nella sezione "Note" le quote di competenza del concessionario dedotte dai riversamenti.

Pertanto, non vi sono dubbi che quello depositato sia il c.d. conto di cassa, che non consente di definire la gestione completamente rappresentata, dal momento che, per ormai consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. ex multis, Corte conti, Sez. Calabria, n. 52/25), tutte le attività del concessionario devono essere rendicontate anche attraverso il

c.d. <conto di diritto>, che dovrà chiaramente indicare le somme da riscuotere proveniente dagli esercizi precedenti, del carico nell'esercizio di riferimento, delle somme riscosse in tale esercizio, degli aggi e delle competenze addebitate, degli annullamenti, delle somme versate in tesoreria e del debito residuo di fine esercizio.

Orbene, solo in fase istruttoria è stato possibile acquisire tutti i dati e verificare la correttezza, o meno, degli importi addebitati a titolo di aggio e portati in compensazione in sede di riversamento.

Pertanto, il Collegio è persuaso del fatto che il conto giudiziale n. 36687 deve essere dichiarato irregolare, in quanto all'evidenza contrario ai principi immanenti alla contabilità pubblica, quali anzitutto il principio di chiarezza e trasparenza delle scritture di bilancio.

Quanto al merito della gestione, l'istruttoria – acquisita la documentazione inizialmente mancante – ha rilevato un ammanco di € 3.964,80, oltre iva per euro 872,25. in relazione al prospetto Prisma, dovuto a un non corretto calcolo dell'aggio.

La difesa del concessionario, di contro, ha eccepito la correttezza del calcolo operato alla luce della convenzione di affidamento del servizio (convenzione del 5 aprile 2011 per l'incarico n. 1088 CIG 0666579E60, e convenzione del 28 maggio 2015 per l'incarico n. 1647 CIG 5995566195).

Il Collegio reputa che il concessionario abbia operato

legittimamente nel rispetto delle convenzioni.

In particolare, il magistrato istruttore ha evidenziato l'errore di calcolo dell'aggio operato dal concessionario in questi termini:

<<Convenzione del 5 aprile 2011 (CIG 0666579E60): è stato applicato un aggio pari all'8%, in luogo del tasso convenzionale previsto del 6%; • Convenzione del 28 maggio 2015 (CIG 5995566195), relativa alla riscossione coattiva dell'ICI e della RSU: è stato applicato un aggio del 28,25%, anziché l'aggio convenzionale dell'11,25%>>

In realtà, occorre premettere che nella convenzione del 5 aprile 2011 non vi è un riferimento ad alcuna misura pattizia del 6% ma unicamente il rinvio, quanto alla determinazione dell'aggio nei ruoli di riscossione coattiva, di quanto previsto dalla legislazione al tempo vigente, ovverosia il decreto ministeriale di cui al comma 6 e 6 bis dell'art. 17 del d. lgs. n. 112/199 prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 13, comma 33 della legge n. 111 del 2011 di conversione del decreto-legge n. 98/2011 ("Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011").

Ciò detto, ad attenta lettura dei dati riportati sul conto, è ben vero che su taluni ruoli il concessionario ha applicato la percentuale del 28,25% e su altri quella dell'11,25% - ma è altrettanto evincibile che laddove è stata applicata la percentuale del 28,25%, la stessa è il risultato della somma dell'aggio del 22,25% convenzionalmente pattuito tra le parti con l'atto di affidamento del servizio di riscossione dei tributi IMU/TARSU/TARI del 29 dicembre 2014 (non richiamata dal magistrato istruttore nella relazione conclusiva), cui viene aggiunto il costo di remunerazione del 6% ex d.lgs. 112/99 che, pertanto, sotto il profilo del *quantum* aggiuntivo per la riscossione coattiva, non è in contrasto con le conclusioni dell'istruttore (che invece - non considerando l'*an* della misura convenzionale del 22,25% - evidentemente ha applicato l'aggio percentuale previsto dalla convenzione del 28 maggio 2015 a quella del 29 dicembre 2014, giungendo così alla definizione di una erronea applicazione dell'aggio che, al contrario, non è dimostrata).

Quanto invece alla corretta applicazione della percentuale dell'11,25%, essa fa riferimento ai ruoli di riscossione coattiva di cui alla convenzione del 28 maggio 2015 ed è correttamente riportata sulle tabelle allegate al conto.

In conclusione, il conto deve essere dichiarato irregolare, ma senza addebito a carico del concessionario.

2. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, attesa

l'irregolarità solo formale della gestione.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sui conti giudiziali n. **36687** e n. **36688** reso dall' incaricato delle riscossioni esterne del Comune di Marano Marchesato (CS) per l'esercizio finanziario 2018, nei confronti di Area S.r.l, lo dichiara irregolare, senza ammanco a carico dell'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 18/05/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente